



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DELLA PALESTRA
DELLA SCUOLA "MATTEO TRENTA"**

Approvato con Delibera di Consiglio nr. 11 del 17/03/2018

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 09/08/2018 al 08/09/2018

Art. 1 – Oggetto e Finalità

È oggetto del presente regolamento l'uso della palestra della scuola elementare e media "Matteo Trenta" – via Crawford, in orario extrascolastico con lo scopo di salvaguardare la struttura e disciplinare chiaramente le modalità per il suo utilizzo.

Le attività e le finalità perseguite mediante l'uso della palestra in orario extrascolastico sono rivolte a promuovere l'educazione sportiva e ricreativa della comunità.

L'impianto scolastico può essere concesso in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità e termini di seguito stabiliti.

Art. 2 – Modalità di assegnazione

La palestra viene concessa in uso previo parere dell'Autorità scolastica. Il Comune provvederà ad un'unica richiesta di nulla osta all'utilizzo della palestra in orario extrascolastico all'inizio di ogni anno scolastico. L'Autorità scolastica ha comunque precedenza assoluta all'utilizzo della palestra.

La gestione della concessione in uso della palestra in orario extrascolastico è affidata all'Ufficio Patrimonio del Comune.

Per ogni richiesta (formulata attraverso apposito modulo allegato al presente Regolamento) pervenuta al Comune di Bagni di Lucca, il Responsabile provvederà previo assenso dell'Amministrazione Comunale, a stipulare apposita convenzione con l'Istituzione/Associazione/Ente/Gruppo organizzato.

Ogni domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30/06 di ogni anno in modo da permettere la stesura del calendario. Eventuali richieste che perverranno dopo la suddetta data verranno valutate compatibilmente con il calendario fissato.

Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da singoli o comunque non appartenenti ad associazioni convenzionate.

Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di concessioni i seguenti parametri:

società o gruppi sportivi che svolgono attività agonistica;

allenamenti e attività da parte di Società ed Associazioni affiliate al CONI e che partecipano ai campionati;

società o Gruppi sportivi a livello non agonistico.

qualora per lo stesso giorno siano state presentate più richieste da parte di Istituzioni/Associazioni/Enti/Gruppi organizzati di pari livello, la concessione è rilasciata secondo l'ordine di arrivo al protocollo della domanda.

Art. 3 – Condizioni di utilizzo

Le Istituzioni/Associazioni/Enti/Gruppi organizzati dovranno usufruire della palestra solo ed esclusivamente nei giorni fissati e per l'attività di cui all'autorizzazione rilasciata. Dovranno impegnarsi a non concedere l'uso degli impianti a terzi.

È assolutamente vietato l'uso della palestra a persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione o concessione.

Coloro che ricevono in concessione temporanea l'uso della palestra scolastica sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Il Comune di Bagni di Lucca e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia una dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità civile e penale, relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

L'autorizzazione all'uso della struttura comprende l'uso della palestra, degli spogliatoi, dei bagni e delle docce.

Le Istituzioni/Associazioni/Enti/Gruppi organizzati dovranno provvedere, dopo il loro utilizzo, alla pulizia dei locali concessi.

Il concessionario è responsabile della custodia dei locali durante il periodo di concessione nonché dell'eventuale possesso delle chiavi. È fatto divieto al concessionario di duplicare le chiavi della struttura ad esso assegnata e trattenerne copia dopo la conclusione del periodo di concessione.

Eventuali danni causati dai fruitori alla strutture ed alle attrezzature in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere per il ripristino è a carico del concessionario che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 4 – Obblighi e divieti del concessionario

È fatto obbligo al concessionario di:

restituire la funzionalità della palestra con adeguata sistemazione degli attrezzi al termine del suo utilizzo;
accedere alla palestra solo per il tramite di accessi non comunicanti con i locali delle scuole;
lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni di ordine, igiene e pulizia idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche;

segnalare tempestivamente qualsiasi danno guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali;

È fatto divieto di:

entrare all'interno della palestra senza apposite scarpe ginniche pulite;
installare attrezzi fissi e/o impianti che alterino lo stato iniziale della struttura;
spegnere o manipolare i sistemi di riscaldamento, elettrici o altro;
fumare all'interno della struttura.

L'autorizzazione all'uso dei locali potrà essere revocata in caso di mancata osservanza di una delle disposizioni sopra indicate.

Art. 5 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario, nella persona del suo Legale Rappresentante, dovrà ritenersi responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione, in occasione del loro utilizzo.

Eventuali danni riscontrati prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Comune.

Sarà altresì responsabile per ogni eventuale danno che dovesse verificarsi a persone o cose all'interno della palestra ed a tal fine dovrà presentare, in sede di stipula della convenzione, copia della polizza di responsabilità civile verso terzi ed infortuni conseguenti l'utilizzo della palestra, assumendo piena e totale responsabilità anche per eventuali somme eccedenti il limite dei massimali concordati con la Compagnia Assicuratrice ed esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose eventualmente coinvolte.

Il Comune si ritiene in ogni caso sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

Art. 6 – Tariffa di utilizzo

I concessionari devono corrispondere al Comune, per l'uso dell'impianto, una tariffa oraria fissata dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento annuale che tenga conto delle spese sostenute dal Comune per acqua, luce e riscaldamento.

La Giunta Comunale può altresì stabilire con provvedimento motivato, in ipotesi eccezionali, di concedere l'uso gratuito degli impianti o la riduzione delle tariffe in considerazione di scopi pubblici e sociali o altri elementi ritenuti meritevoli.

La somma dovuta dovrà essere versata con un acconto al momento della sottoscrizione della convenzione pari ad una mensilità di utilizzo e successivamente su rendicontazione mensile, da autoliquidarsi a cura dell'utilizzatore entro il 10 del mese successivo.

L'eventuale inutilizzo della palestra nelle date autorizzate dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune ai fini di stabilire la quota mensile di pagamento. La mancata comunicazione comporterà il pagamento integrale della tariffa mensile.

Il Comune ha facoltà di richiedere inoltre il rimborso delle spese derivanti da costi per operazioni di pulizia straordinaria dei locali che dovessero rendersi necessarie per la mancata pulizia ordinaria dell'impianto che è a carico del concessionario stesso.

Il concessionario dovrà garantire, con apposita cauzione di € 100,00 la copertura delle spese per l'eventuale pulizia straordinaria di cui al comma precedente nonché a garanzia del pagamento della tariffa mensile. La cauzione dovrà essere reintegrata nel caso di incameramento della somma o sarà restituita entro 30 giorni dal termine di utilizzo.

L'amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di revocare la concessione di utilizzo della palestra in caso di mancato pagamento della tariffa mensile.

Art. 7 Varie disposizioni

Qualora il funzionamento della palestra venga a cessare definitivamente o temporaneamente per cause di forza maggiore si intende automaticamente revocato ogni impegno assunto con l'assegnazione, senza che lo stesso possa determinare alcun tipo di rivalsa.

La convenzione ha validità massima corrispondente ad un anno dalla firma della stessa.

La convenzione non è tacitamente rinnovabile.